



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 01.03.2016

INDICE

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 Finalità.

Art. 2 Istituzione Albo Comunale delle Associazioni.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4 Modalità per l'iscrizione all'Albo.

Art. 5 Esame della richiesta di iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione.

Art. 6 Revisione periodica dell'Albo — Comunicazione variazioni.

Art. 7 Cancellazione dall'Albo.

Art. 8 Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo.

Art. 9 Pubblicità dell'Albo.

Art. 10 Entrata in vigore ed abrogazioni.

Albo Comunale delle Associazioni

Articolo 1 — Finalità.

1. Il Comune di Marino, in aderenza all'art.19 Capo I, Titolo III del proprio Statuto, riconosce e promuove le forme di associazionismo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.
3. Il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:
 - a) promuovere la cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
 - b) aumentare il livello di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune e nella conoscenza e soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
 - c) realizzare forme di partecipazione democratica diffusa attraverso la partecipazione a tavoli di lavoro specifici o attraverso gli strumenti telematici (consultazioni online) su temi di carattere generale ove si richieda la preventiva valutazione o formulazione di suggerimenti, proposte, osservazioni in sintonia con il Dlgs 33/2013.
 - d) favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni anche ai fini di arricchire il patrimonio informativo dell'Ente messo a disposizione nella sezione specifica del sito (Open Data).

Articolo 2 — Istituzione Albo Comunale delle Associazioni.

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, d'ora in avanti detto semplicemente Albo, allo scopo d'incentivare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.
L'iscrizione all'Albo, pertanto, è finalizzata all'instaurazione e all'incentivazione di rapporti collaborativi con il Comune per promuovere interventi di solidarietà e attività di utilità sociale con finalità d'interesse pubblico nel rispetto della libera iniziativa delle associazioni interessate e senza vincoli preordinati.
L'iscrizione all'Albo è il presupposto per la costituzione di rapporti improntati a criteri di trasparenza e partecipazione tra le associazioni e l'Amministrazione Comunale.
2. L'Albo è articolato per "Sezioni" riferite alle seguenti aree tematiche:

a) Area ambiente, territorio e impegno civile.

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio; le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini, le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alle problematiche della sicurezza urbana.

b) Area cultura ed educazione.

Accoglie le organizzazioni con finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale; la produzione e la divulgazione - nei diversi campi di riferimento - delle arti e della cultura, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni; la promozione d'iniziative volte a favorire l'educazione permanente del cittadino.

c) Area sport e attività ricreative.

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria con particolare attenzione alle iniziative rivolte alle fasce giovanili e alla popolazione anziana; la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone, la socializzazione, partecipazione e integrazione dei disabili nel tessuto sociale attraverso lo sport.

d) Area assistenza socio-sanitaria.

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, la promozione della persona, la diffusione del principio di solidarietà e il sostegno di situazioni di emarginazione, di disagio sociale ed economico

L'iscrizione all'Albo è soggetta ai diritti d'istruttoria vigenti.

Articolo 3 — Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le Associazioni devono possedere i seguenti requisiti, risultanti dal proprio Statuto o dall'Atto Costitutivo;

> esercitare un'attività di interesse per la collettività locale, individuata tra quelle di cui al precedente comma 2 dell'art. 2;

> svolgere la propria attività documentata e rendicontata nell'ambito del territorio comunale da almeno un anno;

> non perseguire alcun scopo di lucro;

> essere dotate di organismi rappresentativi eletti conformemente alle normative vigenti in materia, nonché dell'atto costitutivo redatto nella forma di scrittura privata registrata o di atto pubblico.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono iscriversi all'Albo le fondazioni Onlus che svolgano la propria attività in ambito almeno regionale, con conseguenti ricadute anche sul territorio di Marino, e che risultino di rilievo regionale in quanto riconosciute dalla Regione Lazio, nonché le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica a seguito dell'iscrizione all'apposito registro istituito presso le Prefetture.

Tale assetto deve risultare altresì dal relativo Statuto.

Le fondazioni onlus devono presentare istanza d'iscrizione, come specificato nel successivo art. 4.

3. Possono essere iscritte all'Albo anche le associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale, e/o internazionale, secondo la loro articolazione territoriale decentrata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Sono iscritte di diritto all'Albo le Associazioni riconosciute e di rilievo nazionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove necessario, di acquisire documentazione relativa alle attività delle associazioni di cui al presente comma, presso gli Enti preposti alla tenuta dei registri.

5. Non possono iscriversi all'Albo:

i partiti politici; i movimenti e le organizzazioni di tipo politico;

le associazioni sindacali, professionali e di categoria;

le associazioni che hanno come finalità la tutela economica esclusiva degli associati;

le associazioni i cui statuti consentano il trasferimento della qualità di associato;

i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

Articolo 4 — Modalità per l'iscrizione all'Albo.

1. Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta a firma del legale rappresentante, indirizzata al Sindaco, formulata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul portale istituzionale nell'apposita sezione, nel quale andranno obbligatoriamente indicati:

- la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali;

- il nome del Rappresentante Legale e del Referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Marino;

- la data di inizio dell'attività sul territorio comunale;

- la sezione in cui si richiede l'inserimento in relazione agli scopi statutari (nel caso di scopi statutari rientranti in più sezioni indicare quell'attività ritenuta prevalente sulla base delle attività svolte);

- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative corredato da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di condanne penali e di carichi pendenti in capo ai medesimi membri, resa da ciascuno dei membri;

- il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della richiesta d'iscrizione all'Albo;

- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. Alla domanda devono essere allegate, pena il mancato accoglimento della richiesta:

a. copia dello Statuto e dell'atto costitutivo regolarmente registrato, nella forma più aggiornata;

b. relazione sull'attività svolta sul territorio nell'anno antecedente la richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante;

c. fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante;

d. copia dell'ultimo rendiconto approvato, sottoscritto dal Legale Rappresentante.

3. La richiesta di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 5 — Esame della richiesta di iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione.

1. La richiesta di iscrizione all'Albo viene valutata dal Dirigente/Funziario responsabile della tenuta dell'Albo. Il termine per l'accoglimento/esame/rigetto delle istanze è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

2. In sede di procedimento istitutivo e di prima iscrizione il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni.

3. Le Associazioni che abbiano presentato una documentazione che non dimostri il pieno possesso di tutti i requisiti sono invitate, con comunicazione scritta, ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 giorni (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In pendenza d'invio di tale documentazione, il termine i cui ai commi 1 e 2 del presente articolo resta sospeso.

4. L'iscrizione o il diniego d'iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Dirigente responsabile per la gestione dell'Albo e comunicati per iscritto all'associazione interessata entro 30 (trenta) giorni unitamente, in caso d'iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione.

5. Il diniego può essere disposto qualora:

- l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;
- manchino i requisiti richiesti all'art. 3 del presente Regolamento;
- la richiesta d'iscrizione sia incompleta nella formulazione e/o allegati prodotti, rispetto a quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4 del presente Regolamento e, qualora, a seguito di richiesta d'integrazione, di cui al comma 3 del presente articolo, l'associazione non provveda a presentare quanto domandato o comunque presenti documentazione giudicata non idonea entro i termini concessi;
- manchino le autocertificazioni di assenza di condanne penali e carichi pendenti da rendersi ai sensi del D.P.R.445/2000 da parte di tutti i membri che ricoprono cariche associative come indicato al comma 1 dell'art.4 del presente Regolamento.

Articolo 6 — Revisione periodica dell'Albo — Comunicazione variazioni.

1. L'Albo è aggiornato almeno con cadenza annuale.

2. Le richieste di rinnovo dovranno essere effettuate entro **il mese di gennaio di ciascun anno** utilizzando il modello predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito web istituzionale nella sezione specifica. Alla domanda di rinnovo, corredata della copia del documento di identità del Legale Rappresentante, devono essere allegate:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno antecedente sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- copia dell'ultimo rendiconto approvato, sottoscritto dal Legale Rappresentante.

3. A seguito di esame della documentazione prodotta, l'Ufficio responsabile della gestione dell'Albo provvede ad aggiornare lo stesso.

4. La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione.

5. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare formalmente al Comune di Marino la modifica dei loro dati rilevanti (Statuto, atto costitutivo, Legale Rappresentante, informazioni cambio di sede, etc), nonché di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Articolo 7 — Cancellazione dall'Albo.

1. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento da parte del Dirigente responsabile della gestione dell'Albo, allorquando:

- vengano a mancare uno o più requisiti essenziali per il mantenimento dell'iscrizione di cui all'art. 3, ovvero si verificano gravi disfunzioni nello svolgimento della attività che determinano il venir meno delle condizioni di legge per il riconoscimento;
- l'associazione non presenti, dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, come descritta al precedente art. 6;
- l'associazione, qualora beneficiaria di contributo erogato dall'Amministrazione comunale, incorra in una violazione degli obblighi posti a suo carico;
- ricorrano altre situazioni incompatibili con la permanenza nell'Albo;
- recesso formale della stessa Associazione iscritta;

2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.

3. L'associazione che incorra nel provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo può presentare una nuova istanza d'iscrizione decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione, fermo restando il possesso dei richiamati requisiti necessari.

Articolo 8 — Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo.

1. Le Associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative:

- a) diritto di accesso alle strutture e a servizi del Comune, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
- b) concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale con preferenza rispetto ad altri interessati;
- c) possibilità di essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materia connesse alle finalità statutarie proprie dell'associazione;
- d) accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e ss.mm. e ii. e, comunque, nel rispetto dei limiti posti dal Dlgs 33/2013.
- e) partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune;
- f) Promuovere la propria attività nella sezione dedicata sul portale istituzionale;
- g) ottenere il riconoscimento del Patrocinio del Comune di Marino;
- h) istituire rapporti di convenzione con il Comune di Marino;
- i) ottenere informazioni sulle iniziative comunali che riguardano il proprio settore di attività.

Articolo 9 — Pubblicità dell'Albo.

1. L'Albo è pubblicato sul sito web del Comune di Marino e tenuto costantemente aggiornato.

Articolo 10 — Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario che lo approva abrogando ogni altro provvedimento precedentemente adottato.